

Allegato 1

Criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi formativi delle qualifiche e dei diplomi relativi alle figure ricomprese nel Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale

A - Premessa

1. Il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale si realizza attraverso l'acquisizione unitaria:
 - delle competenze di base¹ di carattere linguistico, matematico, scientifico, tecnologico, storico sociale ed economico;
 - delle competenze tecnico-professionali comuni, riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente;
 - delle competenze tecnico-professionali specifiche caratterizzanti il contenuto professionale della figura nazionale di riferimento.
2. Le competenze tecnico-professionali specifiche, le competenze tecnico-professionali comuni e le competenze di base, e i relativi standard minimi formativi, sono assunti come risultati di apprendimento per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali secondo le diverse modalità formative previste dalla normativa vigente, compreso l'apprendistato.
3. Gli standard minimi formativi dei percorsi di istruzione e formazione professionale hanno come oggetto di riferimento fondamentale la competenza, intesa come "comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale"² e sono definiti in base alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A).

B – Criteri di descrizione delle figure nazionali di riferimento

1. Per figura nazionale di riferimento si intende uno standard minimo formativo, assunto a livello di sistema Paese, consistente in un insieme organico di competenze tecnico-professionali specifiche, declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attività che caratterizzano il contenuto professionale della figura stessa. La figura è sempre descritta a "banda larga", secondo una prospettiva in grado di rappresentare standard formativi validi e spendibili in molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi, corrispondenti ad un insieme compiuto e riconoscibile di competenze.
2. Le figure nazionali di riferimento possono declinarsi in indirizzi che costituiscono specifici orientamenti formativi volti ad una più puntuale caratterizzazione della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione.
3. Figure e indirizzi possono ulteriormente declinarsi, a livello regionale, in profili che rappresentano una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro. Tale declinazione può riguardare anche le competenze tecnico-professionali comuni e le competenze di base. Le competenze tecnico-professionali e di base che, sulla base delle specifiche esigenze territoriali, connotano il profilo regionale si intendono in ogni caso aggiuntive rispetto a quelle assunte dal sistema Paese come standard nazionale.
4. Figure e indirizzi sono definiti secondo il format di cui all'Allegato (B).

¹ Le competenze di base includono e sviluppano le competenze previste per l'obbligo di istruzione.

² Definizione tratta dalla Raccomandazione sulla costituzione del Quadro europeo delle "qualificazioni".



C – Il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale

1. Nel contesto dei livelli essenziali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito Repertorio nazionale) è costituito dalle figure di differente livello - di riferimento delle qualifiche e dei diplomi professionali - relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio.
2. Figure e indirizzi sono identificati tenendo conto della corrispondenza dei titoli in uscita dai percorsi triennali e quadriennali con differenti livelli del Quadro Europeo delle "Qualificazioni" (EQF) e descritti secondo descrittori e definizioni di cui alla *Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo delle "Qualificazioni" per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008*.
3. Figure e indirizzi sono aggregati per area professionale, che identifica un insieme coerente di compatti settoriali e articola per ambiti economico-professionali l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale.

D – Manutenzione del Repertorio nazionale

1. Il Repertorio nazionale, le figure nazionali di riferimento che lo costituiscono ed i relativi standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali specifiche sono aggiornati periodicamente con cadenza triennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio e delle valutazioni di sistema, nonché agli sviluppi della ricerca scientifica, alle innovazioni tecnologiche e alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo. La manutenzione del Repertorio nazionale prevede le seguenti operazioni:
 - l'aggiornamento delle figure e/o dei relativi indirizzi e delle relative competenze tecnico-professionali;
 - l'individuazione e la descrizione di nuove figure nazionali di riferimento delle qualifiche e dei diplomi di istruzione e formazione professionale.
2. Per entrambe le operazioni di manutenzione del Repertorio nazionale si prevedono le seguenti fasi procedurali:
 - a) proposta di aggiornamento di figura/indirizzo o di nuova figura nazionale di riferimento a cura della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, al Tavolo Tecnico Interistituzionale, composto dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento Tecnico della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, in base alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A) e secondo il format di cui all'Allegato (B), a cadenza triennale, entro il mese di settembre, per l'anno scolastico e formativo seguente.
 - b) istruttoria a cura del Tavolo Tecnico Interistituzionale sulla base di:
 - verifica della completezza e conformità dei supporti documentali in base alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A), al format di cui all'Allegato (B), comprensivi delle eventuali tabelle di corrispondenza tra le nuove denominazioni delle figure/indirizzi e le previgenti denominazioni;
 - verifica di coerenza con il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
 - valutazione analitica e complessiva delle proposte di manutenzione e sviluppo in riferimento a:
 - aderenza delle proposte alle innovazioni dei processi di lavoro e/o alle esigenze del sistema socio-economico territoriale e/o settoriale;
 - comprovata sostenibilità/occupabilità riferita al target di utenza;
 - ricorsività e/o evidenza del carattere sovraregionale delle proposte, in una logica di "banda larga" delle figure del Repertorio nazionale;
 - coerenza delle proposte con il quadro complessivo dell'offerta tecnica.



professionale secondaria e superiore di istruzione e formazione professionale e con i differenti livelli del Quadro Europeo delle "Qualificazioni" tenendo conto di quanto previsto dall'Intesa del 16/12/2010.

- c) convocazione, entro il mese di novembre, di una Conferenza dei servizi a livello nazionale, alla quale partecipano, oltre le amministrazioni componenti del Tavolo Tecnico Interistituzionale, le altre amministrazioni interessate e le parti sociali per il parere sulle proposte di aggiornamento.
- d) approvazione dell'aggiornamento del Repertorio nazionale e dei relativi standard minimi formativi mediante Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con Decreto adottato di concerto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

E – Manutenzione delle competenze tecnico-professionali comuni e delle competenze di base

1. Le competenze tecnico-professionali comuni e/o le competenze di base ed i relativi standard minimi formativi possono essere aggiornati periodicamente con cadenza triennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio e delle valutazioni di sistema di filiera e del complessivo sistema educativo di istruzione e formazione professionale, nonché agli sviluppi della ricerca scientifica, alle innovazioni tecnologiche e alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.
2. L'aggiornamento prevede le seguenti operazioni:
 - a) proposta di aggiornamento al Tavolo Tecnico Interistituzionale a cura di uno o più dei suoi componenti, entro il mese di settembre per l'anno scolastico e formativo seguente, descritti secondo descrittori e definizioni di cui alla *Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle "Qualificazioni" per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008* nonché secondo le indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A);
 - b) istruttoria a cura del Tavolo Tecnico Interistituzionale sulla base di:
 - verifica della completezza e conformità dei supporti documentali a descrittori e definizioni di cui alla *Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008* nonché alle indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A);
 - verifica di coerenza con il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
 - valutazione analitica e complessiva delle proposte di manutenzione e sviluppo in riferimento agli esiti del monitoraggio e delle valutazioni di sistema di filiera e del complessivo sistema educativo di istruzione e formazione professionale, nonché agli sviluppi della ricerca scientifica, alle innovazioni tecnologiche e alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.
 - c) approvazione dell'aggiornamento delle competenze tecnico-professionali comuni e/o delle competenze di base e dei relativi standard minimi formativi mediante Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con Decreto adottato di concerto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Indicazioni descrittivo-costruttive delle competenze, delle abilità e delle conoscenze

Per identificare le competenze tecnico-professionali ci si riferisce ai processi di lavoro ed alle attività specifiche fondamentali, che connotano e caratterizzano la Figura/Indirizzo in modo necessario, sufficiente essenziale. Per questo motivo è opportuno indicare solo le competenze effettivamente connotative o caratterizzanti sia le Figure che gli eventuali Indirizzi.

La competenza, in coerenza con l'EQF, è descritta in termini di responsabilità e autonomia ed esprime la sintesi dei suoi elementi costitutivi, quali: la tipologia della situazione/contesto per la quale essa fornisce una certa padronanza; le risorse che essa mobilizza (saperi di vario tipo, atteggiamenti, schemi e/o procedure di azione e di decisione, ecc.); il prodotto atteso. Sul piano descrittivo, ne consegue l'utilizzo di verbi all'infinito che identificano chiaramente la tassonomia dei livelli di responsabilità/autonomia differenziati per le figure di operatore e di tecnico (ad esempio, eseguire, effettuare, collaborare, scegliere, predisporre, controllare, coordinare, programmare, gestire, ecc.), la specificazione delle caratteristiche essenziali del contesto di esercizio, il riferimento alle risorse mobilizzate, l'indicazione della prestazione o della famiglia di prestazioni attesa a seconda del grado di complessità della competenza. In via prioritaria nel descrittivo della competenza utilizzare un solo verbo, due verbi solo se necessario, ovvero quando indicano una successione organica e coerente; non vanno utilizzati due verbi quando uno contiene l'altro oppure se in alternativa (ad es., "gestire e sovrintendere");

Nella costruzione della competenza occorre identificare i suoi elementi costitutivi - le abilità e le conoscenze - che in coerenza con l'EQF sono intese e descritte nel seguente modo:

- le **abilità** indicano le capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi; sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); possono ricorrere in competenze diverse ed esprimono il lato tecnico/applicativo/relazionale per l'esercizio della competenza; ne consegue l'uso di verbi e di una sintassi in grado di mettere in evidenza la dimensione applicativa e/o di utilizzo di tecniche/procedure/metodiche. Non possono avere spessore più ampio della competenza e devono essere almeno due per ogni competenza. Come avviene con le competenze e le abilità sono espresse con verbi all'infinito; per descrivere un'abilità si usa normalmente un solo verbo.

Sia per le competenze che per le abilità non vengono mai utilizzare locuzioni del tipo: "correttamente", "adeguatamente", "con un certo grado di autonomia";

- le **conoscenze** sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un ambito di lavoro. Sono individuate rispetto alle singole competenze, secondo criteri di essenzialità e di effettiva "formabilità" in relazione al contesto di apprendimento. Sono descritte come teoriche e/o pratiche e possono ricorrere in competenze diverse. Il loro spessore va sempre legato al livello della competenza, a sua volta legato al target di utenza; sono espresse con sostantivi, indicanti prevalentemente tipologie e/o oggetti di saperi (ad es. principi di, elementi di..., tecniche di ...). Al fine di evitare di fornire una indicazione generica delle conoscenze, unicamente legata alle discipline, la formulazione "elementi di...", "principi di..." va integrata con "correlate/i ai..." con la specifica di settore, in modo da ancorare le conoscenze ad un ambito concreto di applicazione professionale. Nella conoscenze è opportuno inserire il riferimento a "*terminologia tecnica, specifica del settore, in una lingua comunitaria*", in presenza di tutte le figure che prevedono conoscenze linguistiche specifiche/di tipo tecnico, non riconducibili alle competenze di base.



Le abilità e le conoscenze sono da intendere, rispettivamente, come minime ed essenziali perché necessarie e significative per far fronte alla tipologia di situazioni caratterizzante l'esercizio della competenza.

Le competenze necessarie al presidio delle attività attinenti l'organizzazione del proprio lavoro, prevista per la figura dell'operatore, sono comuni a tutte le figure, vengono utilizzate in tutti i descrittivi dello standard formativo con opportuni adattamenti di settore (per le modalità di descrizione, articolazione e adattamento di tali competenze cfr. descrittivi delle figure di qualifica revisionate).

Le competenze relative alla sicurezza, alla tutela della salute e alla salvaguardia ambientale, comuni a tutte le Figure/Indirizzi, possono essere indicate come standard formativi caratterizzante una singola Figura/Indirizzo qualora vi siano delle significative specificazioni di settore che è necessario evidenziare; in questo caso, si specifica e **si descrive** solo ciò che è connotante, sulla base di quanto già previsto nella competenza comune.



FORMAT DESCrittivo

DELLE FIGURE DI RIFERIMENTO RELATIVE A QUALIFICHE E DIPLOMI PROFESSIONALI DI CUI AL REPERTORIO NAZIONALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

AREA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO	
Denominazione della figura	OPERATORE / TECNICO
Indirizzi della figura	1. 2.
Referenziazioni della figura	Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT):
	Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
Descrizione sintetica della figura
Processo di lavoro caratterizzanti la figura:	A. B. C.



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA FIGURA

PROCESSO DI LAVORO ATTIVITA'	COMPETENZE
A.	1.
<i>Attività:</i> — — — —	2.
B.	3.
<i>Attività:</i> — — — —	
C.	4.
<i>Attività:</i> — — —	

COMPETENZA N. 1

ABILITA'	CONOSCENZE
— — — —	— — — —

COMPETENZA N. 2

ABILITA'	CONOSCENZE
— — — —	— — — —



**STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI L'INDIRIZZO**

Denominazione dell'indirizzo 1
Descrizione sintetica dell'indirizzo
Processo di lavoro	D.

PROCESSO DI LAVORO ATTIVITA'	COMPETENZE
D.	1.
Attività: - - -	2.

COMPETENZA N. 1	
ABILITA'	CONOSCENZE
-	-
-	-
-	-

COMPETENZA N. 2	
ABILITA'	CONOSCENZE
-	-
-	-
-	-

